

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 1322 del 12 NOV. 2019

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 148 del 12 NOV. 2019

OGGETTO: Lite S.R. Shipping s.r.l. / Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione - Liquidazione oneri sentenza n. 799/2019 del 16/09/2019 emessa dal Tribunale di Ragusa (N. 3486/2015 R.G.).

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 19 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l'art. 19 comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei Consorzi ASI;
- L'art. 10 della L.R. n. 10 del 10 luglio 2018 ed in particolare l'art. 10 di modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 sulle nomine dei commissari liquidatori degli ex Consorzi ASI della Sicilia;
- La L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 ed in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 e s.m.i.;
- Il D.A. n. 1059 del 22/03/2019 con il quale è stato nominato l'Avv. Achille Piritore quale Commissario Liquidatore dei Consorzi ASI in liquidazione di Ragusa, Catania, Enna, Siracusa, del calatino di Caltagirone e Messina cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;

RICHIAMATA la Determinazione del Presidente n. 3/RG del 03/12/2013 con la quale è stato conferito all'avv. Agatino Luigi Di Stallo del Foro di Ragusa incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente al fine di procedere al recupero coattivo dei crediti dovuti a titolo di canoni di locazione pregressi non corrisposti vantati nei confronti della ditta S.R. Shipping s.r.l., nella qualità di fideiussore solidale della ditta Gilmar Shipping & Forwarding Agency;

PRESO ATTO che, in esecuzione dell'incarico conferito, in data 30/06/2015 l'Avv. Di Stallo ha proceduto alla notifica del decreto ingiuntivo n. 1133/2015, emesso dal Tribunale di Ragusa il 24/06/2015 in danno della ditta S.R. Shipping s.r.l., con cui è stato chiesto il pagamento della complessiva somma di €. 18.000,00;

PRESO ATTO che, avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 1133/2015, la ditta S.R. Shipping s.r.l. ha promosso avanti il Tribunale di Ragusa giudizio di opposizione con cui ha chiesto che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della opponente, nonché, in via subordinata, la decadenza dell'azione monitoria promossa dal Consorzio e, per l'effetto, la revoca del decreto opposto con condanna del Consorzio al pagamento delle spese processuali;

PRESO ATTO che il Consorzio, tramite l'Avv. Di Stallo, giusto incarico conferito con D.P. n. 5/RG del 22/01/2016, si è regolarmente costituito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti il Tribunale di Ragusa, mediante deposito della relativa comparsa di risposta e di costituzione in giudizio;

VISTA la sentenza n. 799/2019 del 13/09/2019, pubblicata in data 16/09/2019, notificata il 24/09/2019, resa nel predetto procedimento n. 3486/2015 R.G., con la quale il Tribunale di Ragusa, in accoglimento della opposizione proposta dalla S.R. Shipping s.r.l., ha revocato l'opposto decreto ingiuntivo n. 1133/2015 e condannato il Consorzio a rifondere in favore della società opponente le spese processuali liquidate in complessivi €. 3.645,50, di cui €. 145,50 per esborsi ed €. 3.500,00 per compensi, oltre IVA e C.P.A. come per legge;

CONSIDERATO che, nelle more della proposizione di un eventuale appello avverso la sentenza n. 799/2019 del 16/09/2019, appare necessario al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente provvedere alla immediata liquidazione in favore della S.R. Shipping s.r.l., della complessiva somma di €. 4.586,30, comprensiva di accessori di legge, dovuta a titolo di spese legali liquidate in sentenza;

CONSIDERATO che occorre provvedere tempestivamente al pagamento delle somme sopra descritte in favore della S.R. Shipping s.r.l. al fine di evitare gli oneri aggiuntivi derivanti da conseguenti atti giudiziari di pagamento in

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

esecuzione della predetta sentenza n. 799/2019 del 16/09/2019 pronunciata dal Tribunale di Ragusa, rappresentando che il pagamento delle somme dovute sarà effettuato dietro presentazione di apposita fattura elettronica da parte delle S.R. Shipping s.r.l.;


PRESO ATTO che si tratta di spese urgenti ed indifferibili a tutela dell'Ente, in considerazione che, vista la disponibilità di cassa, eventuali azioni esecutive comporterebbero un ingiustificato aggravio di oneri economici a carico dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art. 19 della L.R. n. 8/2016 e del succitato D.A. n 1059 del 22/03/2019;

DETERMINA

1. impegnare la somma complessiva di € 4.586,30, o quell'altra minore in caso di regime forfettario IVA, sulle passività del Bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione;
2. liquidare e pagare alla S.R. Shipping s.r.l., con sede legale in Pozzallo (RG), C.da Fargione – Zona ASI (P.I. 01430740884), la complessiva somma di € 4.586,30, come sopra specificata, in esecuzione della sentenza n. 799/2019 del 16/09/2019 pronunciata dal Tribunale di Ragusa, mediante bonifico bancario da accreditare sul proprio conto corrente dietro presentazione di apposita fattura elettronica da parte della citata S.R. Shipping s.r.l.;
3. effettuare il pagamento nel rispetto delle procedure di carattere fiscale;
4. prelevare la complessiva somma di € 4.586,30 dall'apposito capitolo del bilancio di competenza.

Il Commissario Liquidatore
Avv. Achille Piritore



Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



Da "tribunale.ragusa@civile.ptel.giustiziacert.it" <tribunale.ragusa@civile.ptel.giustiziacert.it>
A "agatino.distallo@avvragusa.legalmail.it" <agatino.distallo@avvragusa.legalmail.it>
Data lunedì 16 settembre 2019 - 09:49

Tribunale Ordinario di Ragusa Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Tribunale Ordinario di Ragusa.

--
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 3486/2015
Giudice: DONZELLA ANTONIETTA
Attore principale: S.R. SHIPPING S.R.L.
Conv. principale: CONSORZIO PER L'AREA DIS VILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

Si da' atto che in data 16/09/2019 alle ore 09:49 il cancelliere DI PAOLA GIUSEPPE ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltrò all'indirizzo di posta elettronica agatino.distallo@avvragusa.legalmail.it della parte AGATINO LUIGI DI STALLO il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 16/09/2019
Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA
Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 799/2019 (ESITO Accoglimento totale)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 16/09/2019 09:49
Registrato da DI PAOLA GIUSEPPE

--
Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

Allegato(i)

BodyPart.txt (1 Kb)
IndiceBusta.xml (272 bytes)
Comunicazione.xml (2 Kb)
14568588s.pdf.zip (164 Kb)



Sentenza n. 799/2019 pubbl. il 16/09/2019

RG n. 3486/2015

Repert. n. 1980/2019 del 16/09/2019



TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice istruttore designato, dott.ssa Antonietta Donzella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3486/2015 R.G., avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo";

promossa da:

S.R. SHIPPING s.r.l., con sede in Pozzallo, c.da Fargione - Zona ASI, P.IVA 01430740884, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Modica, alla via Sacro Cuore n. 64/G, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Pediliggieri del Foro di Ragusa, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;

OPPONENTE

contro:

CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di RAGUSA in liquidazione (C.F. 00119380889) – GESTIONE SEPARATA IRSAP di RAGUSA ex art. 19 L.R. n. 8/12, con sede in Ragusa, Piazzale Cesare Zipelli, in persona del Commissario *ad acta* sig.ra Maria Grazia Elena Brandara, elettivamente domiciliato in Ragusa, alla via Archimede n. 19/A, presso lo studio dell'Avv. Agatino Luigi Di Stallo del Foro di Ragusa, che lo rappresenta e difende giusta determina presidenziale n. 5/RG del 22.I.2016 e procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta;

OPPOSTO

La causa è stata assunta in decisione all'esito dell'udienza del 19.III.2019, con assegnazione alle parti di termine di giorni sessanta per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito e lo scambio delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:

S.R. SHIPPING s.r.l.:

"Piaccia all'On.le Tribunale adito, reiectis adversis:

pagina 1 di 5



Sentenza n. 799/2019 pubbl. il 16/09/2019

RG n. 3486/2015

Repert. n. 1980/2019 del 16/09/2019

ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della S.R. SHIPPING s.r.l. per i motivi di cui in premessa;

in via subordinata, ma senza recesso alcuno dalla superiore eccezione, ritenere e dichiarare intervenuta la decadenza dell'azione nei confronti della S.R. SHIPPING s.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. e, in ogni caso, in virtù della transazione intercorsa tra le parti e per i motivi di cui in premessa;

per l'effetto, annullare e/o revocare con qualunque statuizione il decreto ingiuntivo opposto n. 1133/2015 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 24.VI.2015 nell'ambito del procedimento n. 2606/2015 R.G., notificato il 30.VI.2015, con il quale il CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di RAGUSA in liquidazione ingiungeva il pagamento della somma di € 18.000,00, nonché condannare il CONSORZIO (...) al pagamento delle spese processuali”;

CONSORZIO A.S.I. in liquidazione:

“Che l'Ill.mo Giudice adito voglia:

- *rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;*
- *rer l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1133/2015 nel suo complessivo importo;*
- *in subordine, condannare la controparte al pagamento del credito che dovesse eventualmente risultare vantato dal CONSORZIO A.S.I. all'esito del giudizio.*

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta dalla S.R. SHIPPING s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 1133/2015, emesso da questo Tribunale in data 24.VI.2015 su ricorso del CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di RAGUSA in liquidazione - GESTIONE SEPARATA IRSAP di RAGUSA (d'ora in avanti anche solo CONSORZIO A.S.I.), è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso.

Il CONSORZIO A.S.I., premesso l'originario credito di complessivi € 45.000,00 vantato nei confronti della Gilmar Shipping & Forward Agency di La Pira Giovanni (per il pagamento del quale aveva già ottenuto l'emissione di d.i. emesso da questo Tribunale in data 05.III.2015 nel giudizio iscritto al n. 925/2015 R.G., in atti), transattivamente ridotto ad € 22.000,00, ha invero agito in via monitoria nei confronti della società opponente deducendo che *“con atto di fideiussione n. 4136191110/A66 del 19.XI.2010 la S.R. SHIPPING s.r.l. (...) si costituiva fideiussore solidale della ditta Gilmar Shipping & Forward Agency di La Pira Giovanni sino alla concorrenza dell'importo di € 20.000,00”* e *“che ad oggi, pertanto, tenuto conto del pagamento della somma di € 2.000,00, in forza della suddetta fideiussione il CONSORZIO A.S.I. in liquidazione vanta un credito nei confronti della S.R. SHIPPING s.r.l. (...) di complessivi € 18.000,00 oltre interessi legali (...)”*.

Come tuttavia accennato nell'ordinanza istruttoria del 18.III.2016, il c.d. atto di fideiussione n. 4136191110/A66 del 19.XI.2010 (in atti) altro non è che una polizza fideiussoria stipulata tra la S.R. SHIPPING s.r.l. e la Eurofidi Servizi Integrati soc.coop. a garanzia del credito vantato dal CONSORZIO A.S.I. nei confronti della Gilmar Shipping e Forwarding Agency di La Pira Giovanni giusta atto di transazione stipulato in pari data (nel quale, come si vedrà, l'azionata garanzia è appunto descritta in termini di polizza fideiussoria); nella scrittura e nelle accluse condizioni generali si legge infatti: 1- *la “Eurofidi Servizi Integrati soc.coop. (...) si costituisce garante a favore del BENEFICIARIO (ovvero il CONSORZIO A.S.I.) e fino alla concorrenza della somma garantita, nell'interesse del CONTRAENTE (ovvero la S.R. SHIPPING s.r.l.), il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto”;* 2- *“oggetto della garanzia: a garanzia della rateizzazione del debito*



contratto dalla società Gilmar da estinguersi in quattro rate semestrali (...) per un importo massimo garantito di: € 20.000,00”; 3- “validità della garanzia; dal 00.XI.2010 al 30.XI.2013; il periodo per il quale viene pagato il corrispettivo decorre dal 00.XI.2010 al 30.XI.2013; corrispettivo base € 818,18; quota associativa € 100,00; fondo rischi € 81,19; totale corrispettivo € 1.000,00”; 4- art. 2 delle C.G.: “la presente fideiussione non si intende stipulata e non crea alcun effetto giuridico se non è regolarmente firmata e quietanzata; per quietanzata si intende il buon fine del pagamento”; 5- art. 3 delle C.G.: “il Beneficiario dovrà dare avviso alla Eurofidi Servizi Integrati soc.coop. mediante lettera raccomandata di ogni inadempienza (...). Il Beneficiario non potrà addivenire a transazioni con il contraente e/o chi per esso senza il consenso scritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Eurofidi Servizi Integrati soc.coop. quanto avesse incassato a tale titolo”; 6- art. 7 delle C.G.: “la fideiussione cessa alla data di scadenza concordata (...). Tuttavia, è facoltà del Beneficiario richiedere alla Eurofidi Servizi Integrati soc.coop. la proroga della fideiussione, determinandone la durata e motivando la richiesta con descrizione delle cause che hanno originato la concessione al Contraente della dilazione ai suoi obblighi contrattuali. La richiesta (...) dovrà essere accompagnata da una lettera di accettazione del Contraente”; 7- art. 8 delle C.G.: “(...) la società corrisponderà quanto dovuto al Beneficiario a sua documentata richiesta scritta”; 8- art. 9 delle C.G.: “dopo ogni pagamento (...) la Eurofidi Servizi Integrati soc.coop. resterà surrogata al Beneficiario in ogni diritto e azione nei confronti del Contraente e di eventuali responsabili o terzi in ogni modo obbligati (...)”; 9- art. 10 delle C.G.: “il Contraente è obbligato a rimborsare alla Eurofidi Servizi Integrati soc.coop., a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali, interessi e spese in dipendenza della presente fideiussione (...). La Eurofidi Servizi Integrati soc.coop., anche prima di aver pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente, perché le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l’efficace esperimento dell’azione di rivalsa qualora la stessa Eurofidi Servizi Integrati soc.coop. abbia ricevuto l’avviso di cui al 1° comma dell’art. 3, oppure nel caso in cui il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti e sequestri ovvero il contratto tra il Beneficiario e il Contraente sia stato risolto per fatto di quest’ultimo”.

Premesse l’assoluta estraneità di entrambe la Eurofidi Servizi Integrati soc.coop. e la S.R. SHIPPING s.r.l. al rapporto obbligatorio posto a fondamento del credito garantito - di cui sono parti il creditore CONSORZIO A.S.I. e la debitrice Gilmar Shipping e Forwarding Agency di La Pira Giovanni - e una certa imprecisione della terminologia giuridica impiegata nelle accluse C.G. (specie avuto riguardo alla circostanza che la qualità di contraente è stata assunta non già dalla Gilmar Shipping e Forwarding Agency di La Pira, ma da soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, per modo che, laddove le C.G. parlano di contraente deve sovente farsi in realtà riferimento alla Gilmar Shipping e Forwarding Agency di La Pira Giovanni), emerge innanzitutto che a mezzo dell’anzidetta c.d. fideiussione la Eurofidi Servizi Integrati soc.coop. abbia assunto l’obbligo, nei confronti del beneficiario CONSORZIO A.S.I., di rimetterle in pagamento - a richiesta scritta e nei convenuti limiti temporali e di importo garantito - quanto dovutole dalla debitrice Gilmar Shipping e Forwarding Agency di La Pira Giovanni (significativamente descritto come “risarcimento”, ad eloquente richiamo dell’obbligazione indennitaria tipica dei contratti assicurativi), conseguentemente surrogandosi nei confronti della contraente, obbligata a rimborsarle gli erogati importi a semplice richiesta e “per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi (ovvero con i successori e aventi causa) solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto” (oltre che al pagamento del convenuto corrispettivo di complessivi € 1.000,00).

Ad onta dell’impiegato *nomen iuris* e dei diffusi richiami normativi alla disciplina della fideiussione - ovvero, ex art. 1936 c.c., del contratto a mezzo del quale il fideiussore “obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui” -, l’azionata scrittura del 19.XI.2010, stipulata tra la garante Eurofidi Servizi Integrati soc.coop. e la contraente S.R. SHIPPING s.r.l., riproduce piuttosto lo schema del contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 c.c. - nel quale: il creditore CONSORZIO A.S.I. assume le vesti del terzo beneficiario, la garante Eurofidi



Sentenza n. 799/2019 pubbl. il 16/09/2019

RG n. 3486/2015

Repert. n. 1980/2019 del 16/09/2019

Servizi Integrati soc.coop. della promittente e la S.R. SHIPPING s.r.l. della stipulante; il contratto è concluso tra queste ultime due; e l'eventuale sottoscrizione del terzo vale unicamente ai fini della preclusione della facoltà di revoca e modifica della stipulante a termini dell'art. 1411, comma primo ult. c.pv., c.c. -, ovvero dell'impianto strutturale impiegato nella stipula della c.d. polizza o assicurazione fideiussoria, la quale *"costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente"* (cfr. CASS. n. 2688/2019; CASS. n. 1724/2016).

Non si rinviene insomma, all'interno del regolamento negoziale di cui all'azionato atto di fideiussione n. 4136191110/A66 del 19.XI.2010, l'assunzione di obbligazione alcuna di pagamento in favore del CONSORZIO A.S.I. da parte dell'opponente S.R. SHIPPING s.r.l., la quale, nelle vesti di contraente, appare avere assunto obbligazioni (di pagamento del corrispettivo della concessa garanzia e di quant'altro previsto a carico del contraente, sempre laddove l'esegesi del testo negoziale consenta di riferire tale qualifica alla stipulante piuttosto che alla debitrice) nei soli confronti della controparte Eurofidi Servizi Integrati soc.coop.

Per quanto sopra, deve ritenersi la fondatezza della qualificazione del rapporto compiuta in opposizione e della formulata eccezione di difetto di legittimazione passiva (*rectius*: di titolarità passiva del rapporto obbligatorio riveniente dall'azionato atto di fideiussione) della S.R. SHIPPING s.r.l., il d.i. opposto dovendo perciò essere revocato, con condanna dell'opposto, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite.

Non può infine trovare legittimo ingresso, nel presente giudizio, il diverso fondamento causale assegnato dal CONSORZIO A.S.I. al credito monitorio, ovvero l'atto transattivo del 19.XI.2010, nel quale *"veniva espressamente convenuta la garanzia della S.R. SHIPPING s.r.l. rispetto alle obbligazioni pattuite nell'atto transattivo medesimo"*.

Nella richiamata scrittura transattiva (menzionata nell'accolto ricorso monitorio al solo fine di chiarire il fondamento del garantito credito vantato dal CONSORZIO A.S.I. nei confronti della Gilmar Shipping e Forwarding Agency di La Pira Giovanni) si legge invero che *"la Ditta produce polizza fideiussoria assicurativa n. 4136191110/A66 emessa da Eurofidi Servizi Integrati di Napoli il 19.XI.2010 della durata di mesi 36 per la somma minima garantita di € 20.000,00 (...); contratta dalla S.R. SHIPPING s.r.l. (...) a garanzia del pagamento delle somme previste nel presente atto da parte del sig. Giovanni La Pira"*, per modo che: a) l'intervento della società opponente a garanzia del credito vantato dal CONSORZIO A.S.I. nei confronti della Gilmar Shipping e Forwarding Agency di La Pira Giovanni vi appare interamente circoscritto entro i termini della già scrutinata polizza fideiussoria; e b) laddove invece, come sostenuto dall'opposto, la scrittura documentasse un'autonoma obbligazione fideiussoria assunta dalla S.R. SHIPPING s.r.l. nei confronti del CONSORZIO A.S.I., il *petitum* condannatorio di cui all'accolto ricorso per ingiunzione risulterebbe sorretto da *causa petendi* differente da quella azionata in via monitoria, con conseguente inammissibile *mutatio libelli*.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 3486/2015 R.G., in accoglimento della proposta opposizione, ogni altra domanda ed eccezione disattesa;

revoca il decreto ingiuntivo n. 1133/2015, emesso da questo Tribunale in data 24.VI.2015 nei confronti della S.R. SHIPPING s.r.l. su ricorso del CONSORZIO A.S.I. di RAGUSA in liquidazione;

condanna il CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di RAGUSA in liquidazione - GESTIONE SEPARATA IRSAP di RAGUSA ex art. 19 L.R. n. 8/12 al pagamento, in favore della S.R. SHIPPING s.r.l., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.645,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre I.V.A. e C.p.a. come per legge.

pagina 4 di 5



Sentenza n. 799/2019 pubbl. il 16/09/2019

RG n. 3486/2015

Repert. n. 1980/2019 del 16/09/2019

Così è deciso in Ragusa, oggi 13.IX.2019.

IL GIUDICE

dott. Antonietta Donzella

